

I.F.: R.G. n. 62/2011 + 409/2011

R.G. 272/2011

Sent. N° 276/2011

DIRITTI DI CANCELLERIA  
Cir. n° 6/84/55 del 10/4/1989  
Ministero della Giustizia. x € 15,93  
PAGAMENTO ASSOLTO.  
Milano, 12/04/11  
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO CF. MRODRA55C31A574I  
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

“TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO FALLIMENTI  
Spese prelevate a debito  
portanti il numero del registro  
IL CANCELLIERE

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dr. Filippo Lamanna .....Presidente rel.est.
- 2) Dr. Irene Lupo .....Giudice
- 3) Dr. Daniela Marconi .....Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rep. 318/2011

avente ad oggetto : dichiarazione di fallimento.

**MILANO CASO** it

*Visto*  
il ricorso (proced. n. 62/2011 RG) presentato dall'avv. S. S. quale curatore del fallimento L. M., con cui ha chiesto che sia dichiarato il fallimento del Sig. D. M., detto L., nato a B. ( ) in data , quale titolare dell'omonima impresa individuale;

*Vista*

l'analoga richiesta (proced. n. 409/2011 RG) per il fallimento del Sig. D. M. formulata dal Pubblico Ministero ;

*Esaminata*

la documentazione allegata al ricorso e le memorie successivamente depositate dal resistente e dai ricorrenti;

*Ritenuto*

che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento.

I. In primo luogo, infatti, il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa : egli è stato ritualmente convocato ai sensi dell'art. 15 legge fallimentare e si è anche costituito nel procedimento depositando memorie difensive.

II. Sussiste poi la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 legge fallimentare ("Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale"),

dovento considerarsi infondata l'eccezione d'incompetenza sollevata a questo riguardo dal resistente sulla sola base del riferimento al luogo della sua residenza (a L. [redacted] - S. [redacted], via N. [redacted]).

Come hanno ineccepibilmente osservato i ricorrenti, infatti, non assume alcun rilievo - ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento - la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolga effettivamente l'attività d'impresa.

Ebbene, dalle risultanze istruttorie emerge come il resistente abbia sempre avuto quale unica sede della propria attività, in generale, la città di M. [redacted], e, quale luogo particolare di concentrazione dei suoi affari, quello del suo domicilio (ancor oggi ubicato, appunto, in M. [redacted], al [redacted] M. [redacted]).

Sia la circostanza che la sede principale dei suoi affari sia sempre stata e ancora sia M. [redacted], sia la circostanza che la domiciliazione sia quella appena detta (e appare finanche superfluo ricordare il rilievo che assume il domicilio al fine di individuare la sede principale degli affari di un imprenditore individuale, quale persona fisica, alla luce dell'art. 43 c.c., secondo il quale "Il

domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi") sono del resto desumibili dalla documentazione prodotta dallo stesso resistente e ammissivamente confermate con le dichiarazioni più volte da lui rese in interrogatori avanti al PM e in audizioni avanti al Curatore.

Non secondario rilievo assume poi l'ampia pubblicizzazione della sua domiciliazione in M. [redacted], al v. [redacted] M. [redacted], quale sede di svolgimento della sua attività, che ne ha fatto lo stesso resistente su siti *internet* a lui direttamente o indirettamente riferibili, come si evince dalla copiosa documentazione prodotta al riguardo dal Curatore ricorrente.

Di notevole rilievo dimostrativo è anche il riconoscimento ammissivo che si rinviene sulla pagina ufficiale *Facebook* relativa a L. [redacted] M. [redacted] - evidentemente "imputabile" al resistente - ove si legge che il luogo di riferimento della sua attività è, appunto, "v. [redacted] M. [redacted] M. [redacted] I. [redacted] [redacted]", sede comune, peraltro, a varie società che - come fra poco si dirà - sono, per sua stessa ammissione, a lui direttamente o indirettamente "riferibili".

**III.** Il resistente deve poi considerarsi titolare di un'impresa individuale la cui attività ha natura commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., risultando pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, legge fallimentare.

Nessun rilievo - evidentemente - ha il dato formale puro e semplice che egli non sia attualmente iscritto come imprenditore individuale nel Registro delle Imprese (pur essendovi stato iscritto in passato per ben due volte, per l'appunto quale imprenditore individuale, come risulta dalla visura storica camerale prodotta dal Curatore ricorrente), giacché la qualità imprenditoriale si assume con l'esercizio effettuale di un'attività impresa (art. 2082 c.c. : "È imprenditore chi esercita



*professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*"), e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque *quaestio facti* il cui accertamento è rimesso – com'è noto – al solo apprezzamento del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la qualità imprenditoriale del sig. D. M. può considerarsi dimostrata alla luce di un coerente, convincente ed articolato quadro probatorio, non scalfito dalle controdeduzioni difensive del resistente, del resto finalizzate esclusivamente ad investire analiticamente i singoli profili probatori addotti dai ricorrenti, ma non la loro sinergica ed unitaria concatenazione.

In primo luogo risponde a verità, tenuto conto della grandissima notorietà che hanno acquisito le vicende personali e giudiziarie in cui il resistente è stato coinvolto in epoca assai recente e anche nell'attualità, quanto affermato dal Curatore ricorrente circa il fatto che il sig. D. M. sotto il diverso nome "L. M.", sia personaggio conoscitissimo, e non solo in Italia, e che appartenga pertanto al notorio che egli abbia operato ed operi da diversi anni nel mondo dello spettacolo, come intermediario tra personaggi che lavorano in tale ambito (attori, attrici, cantanti, modelle, ecc.) procacciando e gestendo contratti per artisti e promuovendone l'immagine (*breviter*: attività di intermediazione e management artistico).

Il fatto che tale attività non sia soggetta ad alcuna protezione particolare mediante iscrizione in albi professionali già depone – come ha affermato il Curatore ricorrente - per la sua "commercialità".

Tale commercialità ha peraltro natura oggettiva, poiché l'attività che il resistente ha svolto e svolge – senza dubbio abitualmente e *professionalmente*, secondo il notorio e come appare in ogni caso dimostrato dagli elementi probatori forniti dai ricorrenti e di seguito esposti - ha come contenuto essenziale e connotante l'intermediazione tra parti diverse, la promozione pubblicitaria come agente e la commercializzazione dell'immagine artistica, l'organizzazione di eventi funzionali alla relativa diffusione, la gestione di tale immagine e dei relativi contratti ad essa riferibili .

Si tratta all'evidenza di un'attività rivolta alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rinvencono riconoscibilmente e prevalentemente i caratteri propri dell'agenzia, svolta con carattere stabile e professionale (avendo il resistente investito in essa ingenti mezzi finanziari per costituire un'autonoma e complessa organizzazione di mezzi e di personale, e con assunzione di fatto del potere di gestione), ricevendone poi utili e perdite.

Non è senza ragione, del resto, che tale attività sia la stessa, in sostanza, di quella che risulta indicata come oggetto sociale della società fallita L. M., traendosi da ciò l'ulteriore conferma della sua commercialità, così come parimenti non sembra un caso che essa sia anche parzialmente identica a quella sulla base del cui svolgimento il resistente – come risulta dalla visura storica di cui s'è detto - si iscrisse in data 11.2.1993 al Registro delle Imprese come imprenditore



individuale operante in V [redacted] V [redacted] ( [redacted] ), via M [redacted] (denunciando l'attività di consulenza per l'organizzazione di mostre, convegni e spettacoli). A prescindere dal fatto che poi egli sia stato cancellato dal Registro delle Imprese per asserita cessazione di tale attività, è qui rilevante il fatto che essa, proprio in quanto attività commerciale, fosse stata già considerata idonea, ed anche dallo stesso resistente, all'iscrizione di quest'ultimo nel detto registro come imprenditore individuale.

Tale attività – contrariamente all'assunto del resistente, secondo cui essa, nonostante le apparenze, non sarebbe a lui riferibile, essendo in asserto tali apparenze solo l'effetto di una sua abile strategia di marketing volta a creare il *personaggio M [redacted]* - è invece senza dubbio a lui direttamente imputabile e anzi da lui stesso è stata in più contesti rivendicata.

A questo riguardo è anzitutto sintomatico che, nella domanda di concordato preventivo presentata dalla predetta società L [redacted] M [redacted] prima del suo fallimento, si ammettesse che tale

attività, così come risultante dall'oggetto sociale (*"attività di management nel settore artistico e sportivo, nonché lo sfruttamento dei diritti di immagine; l'attività di produzione promozione e commercio in tutte le sue forme nel settore dello spettacolo e dello sport e quindi l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive ed agonistiche, compresa la promozione di contratti pubblicitari e lo sviluppo delle pubbliche relazioni attinenti l'oggetto sociale; l'organizzazione di mostre, rassegne convegni attinenti l'attività sopra precisata..."*) fosse stata configurata proprio dalla ricorrente come un'autonoma attività di agenzia, che la stessa fosse basata essenzialmente "su

*rapporti di fiducia e/o di amicizia intrattenuti dal Sig. D [redacted] M [redacted] con le persone che a vario titolo operano nel mondo dello spettacolo"* e che la struttura societaria conseguisse *"al riassetto dell'attività precedentemente svolta in proprio"* proprio dal Sig. D [redacted] M [redacted], ammissione, quest'ultima, che, pur nel tentativo (in realtà non riuscito) di far credere che l'attività personale fosse ormai cessata, comunque dimostrava e dimostra sia l'oggettiva commercialità dell'attività in questione, sia che comunque essa era la stessa attività già svolta dal resistente a titolo individuale .

Egli ha svolto e svolge dunque tale attività individualmente, ma con un articolato complesso di mezzi.

In particolare, ha "utilizzato" come strumenti alcune società che egli stesso ha ammesso ripetutamente (nei già ricordati interrogatori ed audizioni) essere state da lui "create" ed essere a lui "riferibili".

Quasi tutte tali società hanno operato o ancora operano sotto denominazioni contenenti il marchio "L [redacted]" (acronimo di L [redacted] M [redacted]), da lui personalmente registrato otto anni fa (nel 2003), ciò ad ulteriore e dirimente conferma del fatto che il sig. D [redacted] M [redacted] sia un imprenditore commerciale individuale, avendo egli registrato (evidentemente avendolo utilizzato ed utilizzandolo in concreto) un proprio marchio, cioè - come non hanno mancato di evidenziare entrambi i ricorrenti – proprio il



più tipico segno distintivo dell'imprenditore. Tale marchio - a prescindere dalle vicende circolatorie che poi sono state poste in essere dal resistente per non del tutto chiarite finalità di frode contabile e fiscale - si rinviene infatti nella denominazione della società fallita L. M. (che ha avuto sede operativa in M., viale M.); nella denominazione poi della L. P. (che ha pure sede operativa in M., viale M.), e ancora in quella della L. S. (che ha avuto sede in M. per alcuni anni), della L. E. (che ha pure avuto sede in M. per alcuni anni), della L. R. (con sede operativa in M., viale M.) c, da ultimo, della neonata L. (anch'essa con sede operativa in M., viale M.), costituita nel 2010 a ulteriore conferma della perdurante attività organizzativa e "creativa" del resistente. L'unica società del "gruppo" M. (inteso in senso effettuale) che non presenta nella denominazione il marchio L. è la D. I., pacificamente destinata a fungere da cassaforte immobiliare della famiglia M., i cui immobili sono strumentali, per stessa dichiarazione del resistente, in parte, alla attività di management e, in

altra parte, alle esigenze abitative di lui stesso e dei suoi familiari.

Tutte le altre suddette società sono accomunate peraltro non solo dal fatto di avere speso esternamente il nome commerciale (attraverso il marchio) di L. M., ma anche di aver "storicamente" condiviso la medesima sede operativa.

L'attività imprenditoriale di tutte, poi, ruota senza dubbio intorno alla figura dell'unico "dominus", il sig. L. M.

In sostanza, la complessa attività di intermediazione, promozione e management artistico svolta dal resistente si è sviluppata e ancora si svolge, nell'attualità, in primo luogo attraverso le proprie personali prestazioni e conoscenze.

Ciò - come si è già detto - risulta riconosciuto ammissivamente da lui stesso, e se ne ha conferma anche in forza del contenuto di diversi interrogatori in cui è stato sentito e di quanto si trova scritto nella pagina ufficiale *Facebook* già richiamata e a lui riferibile (ove tra l'altro si legge che "L. M. è riconosciuto da più parti come il manager delle celebrity per antonomasia. ... Definito spesso dalla stampa il 're Mida' dello show business italiano, si occupa personalmente della gestione degli artisti anche attraverso un'azione puntuale di scouting che porta ogni anno nuovi talenti nel mondo dello spettacolo"; enfasi aggiunta).

Ma tale attività "personalmente svolta" si completa anche attraverso il contributo sinergico delle varie altre imprese societarie, create e coordinate dal medesimo L. M., alcune ancora attive e altre ormai cessate (la L. M., la L. P. e la L. I. come strutture di base per l'attività mediatrice e di management; la L. R. per effettuare produzioni musicali; la L. P. per effettuare produzioni cinematografiche; la L. E. per produrre



"serate" per gli artisti; la I. S. per lo svolgimento di attività pubblicitarie; la I. D. per fungere da cassaforte immobiliare).

Si è andata quindi progressivamente componendo una struttura plurisocietaria effettivamente organizzata attorno alla figura unificante del Sig. I. M., sebbene costui non compaia più oggi formalmente né come socio, né come amministratore (a parte il caso della L. M., in cui ha conservato tale ultima qualità fino al momento del fallimento).

Il curatore ricorrente ha posto in rilievo vari elementi che concorrono a dimostrare come il resistente abbia svolto e svolga questa funzione di direzione unitaria delle società-strumenti d'impresa, potendo tale unificante direzione esplicarsi in ragione della sostanziale attività di amministratore ora di diritto ora di fatto da lui svolta (oltre che, al contempo, verosimilmente, di socio controllante occulto), proponendosi quale "referente" delle stesse sia come immagine pubblica, sia anche da un punto di vista negoziale, nel contesto di una più generale e marcata commistione - ancorché parziale - del suo patrimonio con quello di alcune delle società stesse.

Lo stesso resistente ha riconosciuto, ad esempio, di aver contratto debiti di ingente ammontare nei confronti della società fallita L. M. da lui amministrata, effettuando prelievi senza alcun controllo e per proprie esigenze (pagandosi anche i costosi "vizi" personali) sin dall'anno 2002 sul conto denominato "F.", dimostrando così di considerare il patrimonio della società fallita come proprio.

Inoltre il Curatore ricorrente ha prodotto documentazione (schede contabili) relativa ai diversi conti di contabilità inerenti ai rapporti intercorsi tra la società fallita e la I. D.

In particolare sono risultati rilevanti i conti aventi le seguenti denominazioni: *Caparre confirmatorie a I. D.; F. I. D. Depositi cauzionali; Fornitore C/anticipi; Cliente I. D. Prestito.*

Emerge da tali conti che nell'arco di tempo compreso tra il 2001 e il 2010 L. M. ha effettuato versamenti alla I. D. per complessivi € 5.092.200,00, senza alcuna apparente giustificazione economica, almeno non tale da spiegare per intero tali uscite.

Ad esempio, quanto alla movimentazione del conto "Caparre confirmatorie", emerge come esso avesse lo scopo di evidenziare i versamenti di danaro da L. M. a I. D. al fine della esecuzione di pagamenti a terzi per l'acquisizione di immobili. Esso recava alla data del 31 ottobre 2002 un saldo a credito di L. M. per € 774.685,00, che in quella data - con una mera annotazione contabile - fu "girato" sul conto "Prestito", nel quale risultano contabilizzati i finanziamenti effettuati da L. M. al sig. D. M. il quale, per effetto di tale operazione contabile, voleva di fatto "surrogare" se stesso all'I. D. nella posizione debitoria in questione (ma, beninteso, senza riuscire *sic et simpliciter* a liberare quest'ultima). Successivamente, in data 21 dicembre 2008 (vale a dire in prossimità della formulazione della

proposta di concordato preventivo da parte di L. M. [redacted]), il nuovo saldo venuto a maturare a debito di I. [redacted] D. [redacted] per ulteriori € 417.607,00 è stato ulteriormente "girato" sul conto "P. [redacted]". Quindi, sempre in difetto di qualsivoglia giustificazione, tutti i debiti gravanti sulla I. [redacted] D. [redacted] sono stati apparentemente "trasferiti" al sig. D. [redacted] M. [redacted].

Il conto in questione registra nel complesso pagamenti da L. M. [redacted] ad I. [redacted] D. [redacted] per complessivi € 1.561.609,58 e dalla seconda alla prima per € 272.987,55, con un saldo algebrico creditore a favore della prima pari ad € 1.288.622,03, che risulta essere stato "estinto" solo grazie a partite di giro (non supportate da alcun documento negoziale e finalizzate esclusivamente a "sgravare" la I. [redacted] D. [redacted] dai relativi debiti), che trasferiscono una somma pari a circa € 1.200.000,00 sul conto prestiti concernente i rapporti tra L. M. [redacted] ed il sig. D. [redacted] M. [redacted], allo scopo (non riuscito, in mancanza di efficacia liberatoria di questo acollo o espromissione effettuali) di renderlo unico debitore della società fallita.

Quanto al conto F. [redacted] I. [redacted] D. [redacted], il quale dovrebbe avere ad oggetto il pagamento di canoni di locazione dalla società fallita alla I. [redacted] D. [redacted], esso movimentata somme non proporzionate ad un rapporto locativo. Nell'arco di tempo compreso tra il 2001 ed il 2009 la L. M. [redacted] ha infatti erogato in favore della I. [redacted] D. [redacted] a quel titolo la somma complessiva di € 3.497.540,66. Tenuto conto che la seconda ha versato in favore della prima la somma di € 740.720,00, si ha quindi un saldo creditore in favore di L. M. [redacted] pari a complessivi € 2.756.820,66. In sostanza I. [redacted] D. [redacted] concedeva apparentemente in locazione a L. M. [redacted] immobili che quest'ultima andava ad acquistare proprio avvalendosi in larga misura dei canoni stessi, essendo questi pari ad una parte assai rilevante del prezzo d'acquisto, anche perché veniva effettuato un pagamento anticipato per interi quadrienni (ad esempio L. M. [redacted] ha eseguito in via anticipata un versamento di Euro 1.150.000,00 a titolo di canoni di locazione di una villa acquistata per la somma di Euro 2.464.000,00). Si può quindi effettivamente ritenere che, come ha affermato il ricorrente, il contratto di locazione abbia assolto alla artificiosa funzione di rappresentare l'esistenza di un rapporto locativo solo allo scopo di assicurare alla I. [redacted] D. [redacted] la provvista necessaria per il pagamento del prezzo dell'immobile apparentemente locato. Né la società resistente ha potuto dimostrare la congruità sul piano logico ed economico di corrispettivi da locazione (oltre tutto versati in forma anticipata per l'intero periodo di durata della locazione) risultati pari, per un ristretto arco di tempo, a gran parte del prezzo dell'immobile locato, né l'eventuale liberazione di essa I. [redacted] D. [redacted] per effetto dell'accollo attuato da parte del sig. D. [redacted] M. [redacted] con le annotazioni contabili suindicate (da ciò conseguendone il carattere non liberatorio dell'accollo e quindi la situazione di solidarietà passiva tra i due debitori). Un ulteriore indice logico-presuntivo a riscontro del potere che il sig. D. [redacted] M. [redacted] ha esercitato *uti dominus* nel muovere fondi da una delle società da lui "create" al proprio patrimonio, o da una

società all'altra del gruppo nel contesto di una sua generale funzione di direzione e di unitario controllo è costituito dal fatto che proprio il resistente, nelle due proposte di concordato depositate da L. M. prima che questa società fallisse, si è proposto come sovventore esterno di questa, a fondo perduto, a garanzia della riuscita del concordato, per l'importo di € 2.800.000,00 (dichiarando, per di più, di avere anche personalmente sostenuto i costi della polizza fideiussoria di C. da rilasciarsi a garanzia del medesimo concordato e di impegnarsi a sostenere tutte le spese e gli oneri di concordato), così dimostrando in modo tanto implicito quanto evidente - escluso evidentemente un qualunque spirito di pura liberalità - la sua veste di effettivo titolare dell'impresa, di "dominus" e socio controllante di fatto, veste poi ulteriormente confermata dal fatto che anche l' D. ha prestato - come si è detto poc' anzi - ipoteca volontaria su tutto il proprio patrimonio immobiliare sino alla concorrenza di € 2.500.000,00 a garanzia della esecuzione del concordato, garanzia che non avrebbe avuto evidentemente alcuna giustificazione economica se non quella di reintegrare L. M. dei fondi che questa le aveva anteriormente versato per consentire di acquisire i suoi immobili nel contesto di una più generale cointeressenza tra le dette imprese in ragione della riferibilità di tutte all'unica e sinergica sfera imprenditoriale facente capo alla persona del resistente, che, solo in forza di tale ruolo, può aver potuto spingere prima L. M. a trasferire risorse ad l. e poi quest'ultima ad effettuare l'intervento di sostegno finanziario a favore della seconda (né potrebbe sensibilmente mutare la giustificazione di tale intervento finanziario il fatto che socio formale di riferimento di l. e di L. M. sia la società lussemburghese F. I., tenuto conto che, come ammesso dalla stesso resistente, tale società, se non fiduciarmente appartenente a lui, è comunque fiduciarmente riferibile ... ai suoi figli). Ma analoghe considerazioni in tal senso possono anche farsi sia quanto alla fideiussione fino alla concorrenza di € 780.000,00 prestata da D. per la fallita L. M. in data 17 novembre 2000 in favore della B. di l. e in relazione alla quale è stata poi costretta a corrispondere la somma di € 387.500,00; sia quanto al versamento del fondo spese di giustizia a garanzia del concordato per € 200.000,00.

La capacità del resistente di condizionare *uti dominus* l'attività delle società del gruppo come meri strumenti della sua individuale attività d'imprenditore e *manager* di artisti trova conferma anche quanto alla società I. P., atteso che lo stesso resistente ha in occasione di un'audizione dinanzi al Curatore ammesso che "l'impegno da me assunto nella proposta di concordato ed avente ad oggetto la 'nuova finanza apportata a fondo perduto' fino alla concorrenza dell'importo di € 3.166.581,00 si fondava sulla previsione, da parte mia, di destinare ad estinzione delle relative obbligazioni i proventi derivanti dalla attività attualmente svolta dalla I. P."; società in cui pure, è il caso di notarlo, il resistente non ha attualmente



incarichi amministrativi formali, né risulta socio della stessa, pur avendo ammesso di potere autonomamente indurla a destinare i proventi della sua attività a beneficio della L. P. ██████████

Vi sono plurimi indici presuntivi, dunque, di cui in questa sede per brevità possono indicarsi per finalità esemplificative solo i più caratterizzanti, univocamente idonei a dimostrare come il resistente abbia svolto e svolga ancora l'attività di *menagement* e di intermediazione di cui s'è detto a titolo individuale sebbene avvalendosi anche delle società da lui costituite e gestite (di diritto o di fatto). In ogni caso è indiscutibile e trasparente l'esercizio di una attività di direzione e coordinamento effettuale che, sul piano giuridico, ben potrebbe anche sussumersi nella fattispecie di direzione (e di eventuale connessa responsabilità per imputazione dell'attività) contemplata dall'art. 2497 c.c.

Sulla base di questo complesso ed univoco quadro probatorio può dunque concludersi che il resistente attualmente ancora svolga attività d'impresa commerciale in forma individuale e che in tale veste sia assoggettabile a fallimento.

Il che assorbe e rende in certa misura ultroneo l'accertamento circa il se egli sia fallibile anche - secondo l'alternativa configurazione prospettata dal Curatore ricorrente - come titolare di una *holding* individuale (la cui configurabilità peraltro sembrerebbe potersi anche positivamente desumere, alla stregua della ricostruzione fatta dal Curatore ricorrente, dal ruolo assunto dal resistente, in presenza della già detta sostanziale commistione - ancorchè parziale - di patrimoni, quale socio di fatto e di controllo delle già dette società a lui riferibili, quale amministratore di diritto o di fatto delle stesse, quale coordinatore e *dominus* delle attività d'impresa ad esse riferibili e delle cui obbligazioni potrebbe anche rispondere per imputazione soggettiva dell'attività, ai sensi dell'art. 2497 c.c. - il concetto di "ente" ivi enunciato non potendo che logicamente ricomprendere, secondo condivisibile interpretazione di avvertita dottrina, anche il soggetto persona fisica -, quale vertice di un gruppo di società le cui attività e partecipazioni egli sembrerebbe autonomamente ed abusivamente gestire sovrapponendosi agli organi formali di amministrazione, secondo i criteri di configurazione dell' *imprenditore-holding individuale* prospettati al riguardo anche dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439).

IV. Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza e al superamento delle soglie di cui all'art. 1 e 15 l.f., deve solo rimarcarsi che già in occasione della presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della poi fallita L. M. ██████████ il sig. D. M. ██████████ si riconobbe debitore nei confronti della società stessa per un importo pari ad € 1.219.264,90, confermando poi nella sostanza tale ammissione anche nel contesto del presente procedimento (e il rilievo di tale credito scaduto di L. M. ██████████ è tale da rendere finanche superfluo porre in evidenza che, nell'ambito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e documentate dalla produzione effettuata

nel presente procedimento su iniziativa del Pubblico Ministero, è risultato che il sig. D. M. soprattutto per effetto delle distrazioni operate mediante operazioni di false fatturazioni, si è appropriato anche di oltre € 3.000.000,00 di competenza della L. M., risultando dunque debitore in restituzione/risarcimento anche per tale somma).

Da un lato, dunque, non sussiste il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), legge fallimentare, mentre, dall'altro, il resistente certamente versa in un evidente stato di insolvenza, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 5 legge fallimentare, tenuto conto che, pur essendogli stato concesso un termine di grazia nel corso del presente procedimento al fine di estinguere le sue obbligazioni, non ha potuto affatto onorare il suddetto debito verso la L. M., neppure nella misura di 1.200.000 Euro da lui stesso riconosciuta, con ciò risultando inequivocabilmente dimostrato come egli non possa contare né su affidamenti e linee di credito da parte di terzi, né su mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

**Per Questi Motivi**  
**Visti**  
gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  
**Dichiara**  
il fallimento di D. M., detto L., nato a B. in data 8. quale titolare dell'omonima impresa individuale corrente in M., viale M.

**Nomina**

Giudice Delegato il Presidente dott. Filippo Lamanna;

**Nomina**

Curatore il dott. V. M., con studio in M., Via B.,

**Ordina**

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**Ordina**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si

procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

*Fissa*

per il giorno **18 ottobre 2011 ad ore 11.45** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione fallimentare, piano 2°, ingresso via Manara), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

*Assegna*

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 legge fallimentare;

*Ordina*

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata al fallito, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Milano, in data 7 aprile 2011

**Il Presidente estensore**

(dott. Filippo Lamanna)

